

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(\text{"gg. dal 1°m"} - 1) / (\text{"gg. nel mese m"})] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno "d" del mese "m", ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat_{m-3}) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat_{m-2}) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

"gg. dal 1°m" è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese "m", ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

"gg. nel mese m" è il numero dei giorni effettivi del mese "m", ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell' "Inflazione di Riferimento", così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l' "Inflazione di Riferimento", il "Coefficiente di Indicizzazione" è ottenuto dal rapporto tra l' "Inflazione di Riferimento" alla data cui si riferisce il calcolo e l' "Inflazione di Riferimento" alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l' "Indice Eurostat" subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l' "Indice Eurostat" non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

